



COMUNE DI GUSSAGO - Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 6 del 23-05-2018

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO
DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO EX ART. 110 COMMA 6 DEL
T.U.L.P.S. .**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, denominata sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico, costituisce un'importante problema di salute pubblica che coinvolge tutte le fasce sociali e può portare alla disgregazione dei rapporti familiari e sociali nonché ad un progressivo indebolimento economico e che nei casi più gravi, può indurre i soggetti affetti da sindrome di gioco ludopatico alla commissione di reati, soprattutto contro il patrimonio, nonché alimentare il fenomeno del prestito usurario con grave pregiudizio della libertà e dignità umana;
- **PREMESSO** che la dipendenza da gioco d'azzardo è stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia in senso clinico, con sintomi quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- **PREMESSO** che anche nel nostro Paese tale sindrome patologica risulta in aumento, tanto da indurre il Governo ad emanare il D.L. 158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" convertito in Legge 8.11.2012 N. 189; questo strumento normativo all'art. 1 comma 1 ha previsto l'inserimento dei malati di Gioco d'Azzardo Patologico all'interno dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza);
- **VISTO** il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 17 dell'11.04.2018 "Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi di intrattenimento, armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche derivanti dal gioco d'azzardo lecito", in cui all'art. 16 viene previsto il potere del Sindaco di determinare con ordinanza gli orari di esercizio degli apparecchi dell'art. 110 comma 6 R.D. 18.06.1931 N. 773 (T.U.L.P.S.) nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - b. determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggiore efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente dedicati alle relazioni familiari;

- **CONSIDERATO** che il contrasto e la prevenzione al fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature da gioco;
- **LETTO** l'articolo 3 comma 2 del D.lgs. N. 267/2000 ai sensi del quale "il Comune è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo";
- **LETTO** inoltre l'art. 50 comma 7 del medesimo Decreto a norma del quale "il Sindaco, altresì, coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati da Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio, al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- **LETTA** la Circolare N. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'interno Dipartimento Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, con la quale viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di alcune attività, tra le quali gli esercizi adibiti al gioco con apparecchi da trattenimento denominati NEW SLOT E VIDEOLOTTERY, benché autorizzate da Questura ex art. 88 TULPS, è di competenza sindacale in forza dell'art. 50 comma 7 succitato, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria dei pubblici esercizi;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Gussago collabora con altri Enti locali ed organi pubblici competenti per la materia, di quanto previsto dalla Legge Regionale N. 8/2013;
- **RICHIAMATO** il Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 17 dell'11.04.2018;

ORDINA

che l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. N. 773/1931 (T.U.L.P.S.) sia autorizzati ex art. 86 che ex art. 88, in qualunque esercizio collocati, sia:

- compreso tra le ore 09.00 e le ore 22.00;
- con divieto di utilizzo nella fascia compresa tra le 22.00 e le 09.00 del giorno successivo.

È fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile nelle vicinanze degli apparecchi da gioco, il cartello indicante l'orario di funzionamento degli stessi.

AVVERTE

le violazioni alle disposizioni su citate vengono punite ai sensi dell'articolo 18 comma 7 del Regolamento di cui in narrativa, approvato con Delibera Consigliare n. 17 dell'11.04.2018, con:

- Euro 150,00 per ogni apparecchio installato per i locali che abbiano installati al massimo n. 3 apparecchi;
- Euro 200,00 per ogni apparecchio installato per i locali che abbiano installati dai 4 ai 6 apparecchi;
- Euro 300,00 per ogni apparecchio installato per i locali che abbiano installati più di 7 apparecchi.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà per un periodo da 1 a 5 giorni la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali e punti di offerta del gioco) ex art. 86 e 88 del TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981 e successive modifiche.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO

Coccoli Giovanni

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 82/2005